SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA -

(N. 632)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (COSSIGA)

e dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (BISAGLIA)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GENNAIO 1980

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 684, concernente misure urgenti per la riduzione dei consumi di olio combustibile nel settore della produzione di energia elettrica

Onorevoli Senatori. — L'andamento del mercato dei prezzi petroliferi è ormai caratterizzato da decisioni dei paesi produttori assunte indipendentemente l'una dall'altra e al di fuori di prevedibili cadenze temporali.

Ciò ha portato anche alla creazione di un mercato libero del greggio a prezzi superiori a quelli praticati dai paesi produttori.

Per un paese come il nostro, dall'elevato deficit energetico, ciò determina una situazione di grave necessità, che, se impone di apprestare centrali, sia pure alimentate ad olio combustibile, destinate a sopperire ai momenti di emergenza e quindi con un ciclo limitato di attività, esige il contenimento del consumo dell'olio combustibile per la produzione normale di energia elettrica.

Queste esigenze, che si pongono in maniera perentoria per l'Italia, corrispondono anche a indicazioni di organismi internazionali ai quali l'Italia partecipa.

Nel maggio 1979, il Consiglio direttivo dell'Agenzia internazionale per l'energia ha concordato i principi per una azione coordinata delle politiche per un più accentuato uso del carbone e la Commissione delle Comunità europee, nel fissare gli obiettivi energetici della Comunità per il 1990, ha sottolineato essere indispensabile un aumento delle capacità di consumo di combustibili solidi nelle centrali elettriche più forte di quello attualmente previsto e tale da compensare i ritardi dei programmi nucleari.

La fondatezza di questa impostazione risulta immediata, confrontando il costo di produzione dell'energia elettrica per impianti di quattro sezioni da 640 MW ciascuna, alimentate ad olio combustibile ed a carbone. Il costo del KW prodotto con centrali a carbone è di lire 23,80 contro un costo di lire 38,10 per il KW prodotto con olio combustibile.

L'accelerazione per la produzione degli impianti generatori di energia elettrica non può non concernere anche gli impianti di trasformazione e trasporto dell'energia. È nota, peraltro, la necessità di approfondire indagini dirette ad accertare la idoneità tecnica delle aree; anche questo problema, al pari di tutti quelli concernenti immediatamente la realizzazione del programma energetico, investe l'interesse di tutta la comunità nazionale e quindi postula la competenza statale per la sollecita adozione di tutte le misure occorrenti per l'attuazione del programma stesso.

La specialità della disciplina della localizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica, riconosciuta nell'ultimo comma dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, non può non concernere quindi sia gli impianti per la trasformazione e il trasporto dell'energia prodotta sia il compimento delle indagini che il nostro territorio, per le sue caratteristiche, richiede come necessarie per accertare l'idoneità tecnica delle aree, su cui ubicare gli impianti.

Si è ritenuto non soltanto più consono all'urgenza ma altresì più razionale generalizzare la disciplina contenuta negli articoli 3 e 4 della legge 2 agosto 1975, n. 393, che ha eliminato gli inconvenienti che, nel regime della legge 18 dicembre 1973, n. 880, derivano da competenze interferenti e dalle difficoltà d'azione delle competenti autorità locali.

È indubbio che i ritardi sono stati pagati duramente da tutta la collettività.

In una concezione di solidarietà nazionale bisogna, ad un tempo, ridurre le cause di questi ritardi, che nuocciono a tutti, e apprestare provvidenze per i sacrifici che la collettività nazionale richiede a collettività locali per l'attuazione del programma energetico.

Il decreto-legge di cui si chiede la conversione consta dei seguenti otto articoli.

Secondo il rilevato principio di solidarietà, l'articolo 1 prevede, a favore delle Regioni e dei Comuni di localizzazione degli impianti, la corresponsione, da parte dell'ENEL, di contributi da destinare alla realizzazione di opere di urbanizzazione, di tutela ecologico-ambientale del territorio comunque connesse all'insediamento ed allo esercizio degli impianti; al finanziamento di interventi diretti all'utilizzazione di disponibilità di calore o acqua calda risultanti dal processo di generazione di energia elettrica degli impianti stessi, nonchè alla promozione di attività locali. Si prevede che anche gli utenti di energia elettrica residenti nei Comuni interessati ricevano un beneficio per la realizzazione di nuovi impianti di generazione di energia elettrica.

Le corresponsioni dei contributi saranno regolate da apposite convenzioni predisposte dall'ENEL di intesa con il Ministero per l'industria, il commercio e l'artigianato e approvate dal CIPE.

L'articolo 2 prevede la realizzazione di tre centrali termoelettriche a carbone nei Comuni di Gioia Tauro, Taranto e Bastidà Pancarana per una potenza riferita a ciascun impianto di 2.640 MW.

In vista di incrementare insediamenti industriali e artigianali nella Regione Calabria, la norma prevede uno speciale incentivo per la fornitura, ad un prezzo del KWh pari al solo sovrapprezzo termico, di energia elettrica, fino ad un massimo del 25 per cento dell'energia prodotta dalla prima sezione della centrale, a favore di imprese artigianali e industriali con potenza massima installata fino a 10 MW. Si attribuisce al CIPE, su proposta del Ministro dell'industria, il commercio e l'artigianato, la determinazione del quantitativo di energia da erogare a prezzo agevolato, della potenza massima impegnata da ammettere a beneficio e della durata dell'agevolazione.

Per valutare la portata di quest'agevolazione si deve tener presente che la produzione media annua di un gruppo termoelettrico da 640 MW, assumendo una durata di utilizzazione media, nei 15 anni conside-

rati, di 5.000 h/anno, è pari a 640.000 KW x 5.000 h = 3,2 miliardi di KWh e, quindi, il 25 per cento di tale produzione, da fornire a condizioni agevolate, è pari a 800 milioni di KWh/anno.

Nel 1977, il consumo medio per occupato è stato di 15.215 KWh/addetto, considerando anche la grande industria (essenzialmente siderurgica, dei metalli non ferrosi e chimica di base); escludendola e, quindi, con riferimento alla media e piccola industria, tale consumo si riduce a circa 6.300 KWh/addetto; valutandone l'incremento al tasso del 6 per cento per anno nei quindici anni, si ha un rapporto di 15.100 KWh/addetto, con la conseguenza che gli occupati nelle industrie medie e piccole, alimentate, a condizioni agevolate, con il 25 per cento della produzione di una sola sezione da 640 MW, risultano nella media del periodo di 15 anni:

800 x 106 KWh

= 53.000 addetti

15.000 KWh/addetto

Il procedimento per la localizzazione puntuale di tali centrali generalizza il sistema seguito nella citata legge 2 agosto 1975, n. 393 e, pertanto, si prevede che la localizzazione, se non avverrà entro 40 giorni ad opera dei Comuni interessati, sarà disposta in via sostitutiva e ad ogni effetto dal CIPE.

L'articolo dispone altresì che entrino in esercizio le centrali già trasformate o in corso di trasformazione per l'alimentazione a carbone con l'ovvia condizione che siano osservate le norme in tema di inquinamento.

Con l'ultimo comma si prevede che anche per le altre centrali la localizzazione avvenga in tempi rapidi, disponendosi che, qualora essa non abbia luogo entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto, provveda ad ogni effetto il CIPE.

L'articolo 3 proroga l'efficacia dell'articolo 16 della legge 2 agosto 1975, n. 393, per la localizzazione e costruzione di centrali turbogas ed autorizza l'ENEL a costruire e porre in esercizio tre centrali turbogas nei Comuni di Cepagatti, S. Benedetto del Tronto e Giugliano, secondo progetti e planimetrie allegate alle rispettive delibere del CIPE.

L'articolo 4 prevede che l'approvazione dei programmi annuali e pluriennali dell'ENEL abbia efficacia di dichiarazione di pubblica utilità nonchè di urgenza ed indifferibilità delle opere relative agli elettrodotti compresi in tali programmi e che sono destinati al trasporto di energia elettrica ad altissima tensione (da 120.000 a 380.000 V).

Detti programmi vengono deliberati dal CIPE previo parere della Commissione interregionale.

L'articolo 5 prevede che le indagini dirette ad accertare l'idoneità tecnica delle aree occorrenti per l'insediamento di nuovi impianti di produzione, trasformazione e trasporto della energia elettrica possono essere compiute dall'ENEL su autorizzazione disposta dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di concerto con il Ministro per i lavori pubblici.

La norma generalizza il sistema dell'articolo 3 della citata legge n. 393.

Dalla peculiare natura degli impianti elettrici si desume l'inapplicabilità dei termini previsti al quarto comma dell'articolo 4 e al primo comma dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10. In tal senso dispone l'articolo 6 del decreto-legge.

L'articolo 7 ripete la norma che consente al giudice amministrativo di disporre, in luogo della sospensione del provvedimento amministrativo, il pagamento di una cauzione, per evitare in tal modo, senza negare la giusta tutela degli interessati, che la sospensione del provvedimento possa impedire la realizzazione dell'opera.

L'articolo 8 prevede che l'ENEL possa provvedere, secondo direttive impartite dal Ministro dell'industria, il commercio e l'artigianato, alla diffusione di impianti fissi, sistemi o componenti atti a realizzare un più razionale uso del risparmio dell'energia nonchè l'utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili.

La disposizione è apparsa necessaria per evitare che dalla normativa vigente si potesse comunque desumere un divieto per l'ENEL di agire in tale settore.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 684, concernente misure urgenti per la riduzione dei consumi di olio combustibile nel settore della produzione di energia elettrica.

Decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 684, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 dell'8 gennaio 1980.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare disposizioni per ridurre il consumo degli olii combustibili, incentivando a tale fine la produzione di energia eletrica derivante da altre fonti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 29 dcembre 1979;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

L'ENEL è tenuto a corrispondere alle Regioni, nel cui territorio vengono realizzati nuovi impianti di generazione dell'energia elettrica, un contributo pari al massimo a lire 1,0 per ogni kWh prodotto, in ciascun anno solare, dagli impianti di generazione siti nel territorio regionale ed eccedente il fabbisogno di energia elettrica della Regione, riferito al medesimo anno solare.

I contributi di cui al precedente comma e quello previsto dall'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, potranno essere destinati dalle Regioni e dai Comuni alla realizzazione di opere di urbanizzazione, di promozione di attività locali e di tutela ecologico-ambientale del territorio comunque connesse all'insediamento ed all'esercizio degli impianti nonchè al finanziamento di interventi diretti alla utilizzazione delle disponibilità di calore o acqua calda risultanti dal processo di generazione dell'energia elettrica negli impianti stessi.

Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Regione in cui sono localizzati nuovi impianti termici di qualsiasi tipo o idroelettrici di accumulazione mediante pompaggio, può essere determinata una quota del contributo previsto dall'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, da destinare a Comuni limitrofi.

L'ENEL è inoltre tenuto a corrispondere ai Comuni nei cui territori vengono realizzati nuovi impianti di generazione dell'energia elettrica un importo pari a lire 0,50 per ogni kWh di energia elettrica prodotto dagli impianti stessi, in ciascun anno solare.

Con tale importo si provvederà, in primo luogo:

a) al rimborso, in favore degli utenti di energia elettrica per usi domestici, residenti nei Comuni interessati, di un importo corrispondente al massimo al costo di 1.800 kWh annui di consumo;

b) al rimborso, in favore dei titolari di nuove utenze in locali e luoghi diversi dalle abitazioni con potenza impegnata sino a 30 kw, che debbano essere attivate nel territorio dei Comuni interessati, di un importo corrispondente al massimo al contributo di allacciamento dovuto a norma dei vigenti provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi;

la eventuale rimanente quota sarà destinata dai Comuni per i fini di cui al precedente secondo comma.

I termini e le modalità relativi alla corresponsione dei contributi e dell'importo di cui ai precedenti commi saranno regolati da apposite convenzioni predisposte dall'ENEL d'intesa con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed approvate dal CIPE.

Con le medesime convenzioni potrà essere regolato ogni altro rapporto, tra l'ENEL e le Regioni o i Comuni, comunque connesso all'insediamento o all'esercizio degli impianti di generazione dell'energia elettrica.

Art. 2.

L'ENEL è autorizzato, ad ogni effetto, alla costruzione con le relative infrastrutture ed all'esercizio di tre centrali termoelettriche a carbone, da realizzare nel territorio dei Comuni di Gioia Tauro, Taranto e Bastida Pancarana per una potenza, riferita a ciascun impianto, di 2.640 MW, nonchè all'esercizio a carbone delle centrali già trasformate o in corso di trasformazione per l'alimentazione a carbone, a condizione che vengano osservati in corso di esercizio i limiti di inquinamento consentiti dalle norme vigenti.

Per la durata di quindici anni dall'entrata in esercizio della prima sezione dell'impianto di Gioia Tauro, l'ENEL fornirà, ad un prezzo del kWh pari al solo sovrapprezzo termico, energia elettrica, fino ad un massimo del 25 per cento dell'energia prodotta dalla sezione medesima, a favore di attività artigianali e industriali insediate nella zona industriale di Gioia Tauro con una potenza massima installata fino a 10 MW. Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il CIPE determinerà il quantitativo di energia da erogare a prezzo agevolato, la potenza massima impegnata da ammettere a beneficio e la durata dell'agevolazione.

Le aree di localizzazione relative alle centrali di nuova costruzione di cui al primo comma saranno determinate dai Comuni d'intesa con l'ENEL entro 40 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto; in mancanza della determinazione da parte del Comune entro il termine suddetto, la localizzazione è determinata dal CIPE che la notifica al Comune interessato.

Il provvedimento che determina in via definitiva la localizzazione della centrale sostituisce i provvedimenti previsti dalla legge 18 dicembre 1973, n. 880, nonchè la concessione edilizia, anche per le eventuali varianti di progetto in corso d'opera e costituisce, nel caso in cui sia

necessario, variante del piano regolatore o del programma di fabbri-

Se entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto non si sarà provveduto alla localizzazione delle centrali termoelettriche a carbone previste nel programma decennale dell'ENEL, tali localizzazioni saranno effettuate dal CIPE ai sensi e per gli effetti dei precedenti commi.

Art. 3.

Il termine di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 2 agosto 1975, n. 393, è differito al 31 dicembre 1982.

Con il presente decreto l'ENEL è autorizzato, ad ogni effetto, alla costruzione ed all'esercizio di tre centrali turbogas nei Comuni di Cepagatti, San Benedetto del Tronto e Giugliano conformemente ai progetti ed alle planimetrie allegate alle delibere adottate dal CIPE in data 10 ottobre 1979, 13 dicembre 1979 e 26 ottobre 1978, ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, della legge 2 agosto 1975, n. 393.

La presente autorizzazione sostituisce il decreto ministeriale previsto dagli articoli 18 e 19 della legge 2 agosto 1975, n. 393, la concessione edilizia nonchè ogni altra autorizzazione per la realizzazione delle singole opere di tali centrali e delle relative varianti e costituisce, nel caso in cui sia necessario, variante del piano regolatore o del programma di fabbricazione.

Art. 4.

L'approvazione, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1962, n. 1670, e successive modificazioni ed integrazioni, dei programmi annuali e pluriennali dell'ENEL ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, nonchè di urgenza ed indifferibilità delle opere relative agli elettrodotti compresi in tali programmi e, osservato il procedimento di cui all'articolo 10 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, sostituisce ogni altro provvedimento di concessione o autorizzazione.

Per le opere di cui al precedente comma non si applicano le disposizioni del capo I del titolo III del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Art. 5.

Nell'ambito dei programmi approvati dal CIPE con decreto emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, informata la Regione interessata, l'ENEL è autorizzato al compimento di tutte le attività necessarie per eseguire le indagini dirette ad accertare la idoneità tecnica delle aree occorrenti per l'insediamento dei nuovi impianti di produzione, trasformazione e trasporto dell'energia elettrica.

I soggetti interessati hanno facoltà di esigere una cauzione per il risarcimento degli eventuali danni cagionati dalle indagini.

Qualora le parti non si accordino sulla misura della cauzione e per ogni altra controversia si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 3 della legge 2 agosto 1975, n. 393.

Art. 6.

Alle licenze e concessioni edilizie già rilasciate per la costruzione di impianti elettrici non si applica il termine di ultimazione dei lavori di cui al quarto comma dell'articolo 4 ed al primo comma dell'articolo 18 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 7.

Per tutti i provvedimenti amministrativi comunque concernenti gli impianti si applica la norma di cui all'articolo 8 della legge 27 maggio 1975, n. 166.

Art. 8.

Allo scopo di sviluppare le iniziative volte a realizzare l'uso più razionale ed il risparmio dell'energia, nonchè l'utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili in tutti i settori finali di consumo, l'ENEL è autorizzato a provvedere, secondo direttive impartite dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con la propria organizzazione, alla diffusione di impianti fissi, sistemi o componenti atti agli scopi sopra indicati anche mediante anticipazioni finanziarie.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Ventimiglia, addì 30 dicembre 1979.

PERTINI

Cossiga — Bisaglia — Andreatta

Visto, il Guardasigilli: Morlino.